

DETRAZIONE IVA SPESOMETRO E LIQUIDAZIONI 2018

aggiornamento 1.0 al 31/1/2018

Tolmezzo/Udine 1° febbraio 2018

a cura di Marcello Orsatti
fiscalista di Confindustria Udine

DETRAZIONE IVA 2018

RIFERIMENTI NORMATIVI E DI PRASSI

- art. 2 commi 1 e 2 D.L. 24 aprile 2017 n. 50 convertito dalla Legge n. 96 del 21 giugno 2017
- circolare Agenzia Entrate n. 1 del 17 gennaio 2018

LA DETRAZIONE IVA NELLA DIRETTIVA 2006/112/CE

Art. 167 → **il diritto alla detrazione nasce quando l'imposta diventa esigibile**, vale a dire nel momento in cui il debitore ha l'obbligo di versare l'imposta all'Erario.

Art. 168 → l'esercizio del diritto alla detrazione è subordinato all'**inerenza** dell'acquisto rispetto alle operazioni imponibili Iva.

Art. 178 → **il possesso della fattura è una condizione per esercitare il diritto alla detrazione.**

Art. 179 → il soggetto passivo opera la detrazione **globalmente**, sottraendo dall'importo dell'imposta dovuta per un **periodo d'imposta** l'ammontare dell'Iva per la quale il diritto a detrazione è sorto, nello stesso periodo.

Art. 180 → gli Stati membri **possono autorizzare** il soggetto passivo ad operare la detrazione in un periodo successivo rispetto a quello in cui tale diritto è sorto.

EFFETTUAZIONE ED ESIGIBILITA' DELL'IVA

Art. 6 commi da 1 a 4 D.P.R. 633/72

Data di effettuazione dell'operazione ai fini Iva:

- beni immobili → stipulazione atto;
- beni mobili → consegna o spedizione;
- prestazioni di servizi → pagamento.

Attenzione: l'emissione della fattura o il pagamento anche parziale **anticipano** l'effettuazione.

Art. 6 comma 5 D.P.R. 633/72

Effettuazione = esigibilità (deroghe per gli acquirenti in split payment e in Iva per cassa).

IL DIRITTO ALLA DETRAZIONE NELLA NORMATIVA ITALIANA

Art. 19 comma 1 D.P.R. 633/72 NUOVO

Il **diritto alla detrazione** dell'imposta relativa ai beni e servizi acquistati o importati **sorge nel momento in cui l'imposta diviene esigibile ed è esercitato al più tardi con la dichiarazione relativa all'anno in cui il diritto alla detrazione è sorto** ed alle condizioni esistenti al momento della nascita del diritto medesimo.

Art. 19 comma 1 D.P.R. 633/72 VECCHIO

~~Il **diritto alla detrazione** dell'imposta relativa ai beni e servizi acquistati o importati **sorge nel momento in cui l'imposta diviene esigibile e può essere esercitato, al più tardi, con la dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui il diritto alla detrazione è sorto** ed alle condizioni esistenti al momento della nascita del diritto medesimo.~~

LA REGISTRAZIONE DELLE FATTURE DI ACQUISTO

Art. 25 comma 1 D.P.R. 633/72 NUOVO

Il contribuente **deve numerare in ordine progressivo le fatture e le bollette doganali** relative ai beni e ai servizi acquistati o importati nell'esercizio dell'impresa, arte o professione, comprese quelle emesse a norma del secondo comma dell'articolo 17 **e deve annotarle in apposito registro anteriormente alla liquidazione periodica nella quale è esercitato il diritto alla detrazione della relativa imposta e comunque entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale relativa all'anno di ricezione della fattura e con riferimento al medesimo anno.**

Art. 25 comma 1 D.P.R. 633/72 VECCHIO

~~Il contribuente **deve numerare in ordine progressivo le fatture e le bollette doganali** relative ai beni e ai servizi acquistati o importati nell'esercizio dell'impresa, arte o professione, comprese quelle emesse a norma del secondo comma dell'articolo 17 **e deve annotarle in apposito registro anteriormente alla liquidazione periodica, ovvero alla dichiarazione annuale, nella quale è esercitato il diritto alla detrazione della relativa imposta.**~~

DETRAZIONE E REGISTRAZIONE

Il diritto alla **detrazione**:

- sorge nel momento in cui l'imposta diviene esigibile → invariato (vedremo invece che la circolare delle Entrate lega la nascita del diritto alla ricezione della fattura);
- è esercitato al più tardi con la dichiarazione relativa all'anno in cui il diritto alla detrazione è sorto ed alle condizioni esistenti al momento della nascita del diritto medesimo → termine ridotto di 2 anni.

«Obbligo» di **registrazione**:

- numerare in ordine progressivo le fatture e le bollette doganali → invariato;
- registrare anteriormente alla liquidazione periodica nella quale è esercitato il diritto alla detrazione della relativa imposta → invariato;
- e comunque entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale relativa all'anno di ricezione della fattura e con riferimento al medesimo anno → novità*.

* Nuovo obbligo di registrazione delle fatture di acquisto (anche quelle con Iva totalmente indetraibile)?

LA LIQUIDAZIONE PERIODICA DELL'IVA

Art. 1 D.P.R. 100/1998 (invariato)

Entro il giorno 16 di ciascun mese, il contribuente determina la **differenza** tra l'ammontare complessivo dell'imposta sul valore aggiunto esigibile nel mese precedente, risultante dalle annotazioni eseguite o da eseguire nei registri relativi alle fatture emesse o ai corrispettivi delle operazioni imponibili, **e quello dell'imposta, risultante dalle annotazioni eseguite, nei registri relativi ai beni ed ai servizi acquistati, sulla base dei documenti di acquisto di cui è in possesso** e per i quali il diritto alla detrazione viene esercitato nello stesso mese ai sensi dell'art. 19 D.P.R. 633/72.

DECORRENZA

Art. 2 comma 2-bis D.L. n. 50/2017

Le nuove disposizioni su detrazione e registrazione si applicano alle:

- fatture, bollette doganali e note di variazione **emesse dal 1° gennaio 2017**.

Fatture datate 2015 → detrazione entro il 30 aprile 2018;

Fatture datate 2016 → detrazione entro 30 aprile 2019.

INTERPRETAZIONE AGENZIA ENTRATE CIRCOLARE 1/2018

Sentenza Corte di Giustizia Ue 29 aprile 2004 C-152/02

L'esercizio del diritto alla detrazione è subordinato all'esistenza di 2 requisiti:

- **sostanziale** → effettuazione dell'operazione ed esigibilità dell'imposta (art. 6 D.P.R. 633/72 vedi slide 5);
- **formale** → possesso di una valida fattura d'acquisto.

NASCITA del diritto alla detrazione → dal momento in cui si verificano ENTRAMBI i requisiti (in pratica quando l'acquirente entra in possesso della fattura*).

TERMINE del diritto alla detrazione → entro la data di presentazione della dichiarazione Iva relativa all'anno in cui si sono verificati ENTRAMBI i requisiti e con riferimento al medesimo anno (salvo dichiarazione integrativa a favore).

* deroghe per acquirenti in split payment e in Iva per cassa.

INTERPRETAZIONE AGENZIA ENTRATE CIRCOLARE 1/2018

Modalità di esercizio del diritto alla detrazione:

- in liquidazione → se la registrazione della fattura avviene entro il 31/12 dell'anno di ricevimento;
- in dichiarazione → se la registrazione della fattura (in apposito sezionale) avviene entro il 30/4 dell'anno successivo al ricevimento;
- dichiarazione integrativa a favore (senza sanzioni) entro il 5° anno successivo → in tutti gli altri casi.

FATTURE REGISTRATE ENTRO IL 30/4 DELL'ANNO SUCCESSIVO AL RICEVIMENTO → SEZIONALE

Sezionale non obbligatorio (Circolare Agenzia Entrate n. 1/2018)

Resta ferma la possibilità di adottare soluzioni gestionali e informatiche diverse dall'annotazione nel registro Iva sezionale, a condizione che le stesse garantiscano tutti i requisiti richiesti per una corretta tenuta della contabilità, consentendo, altresì, un puntuale controllo nel tempo da parte dell'amministrazione finanziaria.

→ registrazione delle fatture con apposito codice distintivo che non le faccia confluire in liquidazione e ne consenta l'inserimento in dichiarazione annuale.

Spesometro

Le fatture di acquisto entrano nello spesometro per data di registrazione quindi si verifica uno sfasamento sia con lo spesometro del fornitore, sia con la dichiarazione Iva del cliente stesso.

Tosoni sul Sole del 31/1 → spesometro integrativo?

Liquidazioni Iva

Queste fatture non entrano in nessuna liquidazione Iva periodica.

CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA

Circolare Agenzia Entrate n.1/2018

In ossequio ai principi dello **Statuto del contribuente** e in considerazione del fatto che i chiarimenti sopra riportati intervengono in una data successiva al 16 gennaio 2018 (termine fissato per la liquidazione periodica dell'Iva relativa al mese di dicembre 2017), **sono fatti salvi e non saranno sanzionabili** i comportamenti adottati dai contribuenti in sede di tale liquidazione periodica, difforni rispetto alle indicazioni fornite con il presente documento di prassi.

Si fa riferimento, in particolare, ai soggetti passivi che, avendo ricevuto entro il 16 gennaio 2018 fatture relative ad operazioni la cui imposta sia divenuta esigibile nel 2017, abbiano fatto concorrere l'imposta a credito, esposta nei predetti documenti contabili, alla liquidazione relativa al mese di dicembre 2017 → COMPORTAMENTO NON PIU' AMMESSO PERCHE' IL DIRITTO ALLA DETRAZIONE E' SORTO NEL 2018 A GENNAIO.

DATA DI RICEVIMENTO DELLA FATTURA E REGISTRAZIONE

Agenzia Entrate circolare n. 1/2018

La ricezione deve emergere, ove non risultante da posta elettronica certificata o da altri sistemi che attestino la ricezione del documento medesimo (es. mail, fax) **da una corretta tenuta della contabilità** (l'art. 25 obbliga il contribuente a numerare in ordine progressivo le fatture e bollette doganali ricevute), in modo da consentire un puntuale controllo da parte dell'Amministrazione finanziaria del corretto susseguirsi delle registrazioni dei vari documenti.

Agenzia Entrate risoluzione n. 153 del 2000:

- il **numero progressivo di registrazione** assicura l'ordinata rilevazione dei documenti, mentre il **numero di protocollo in arrivo** assicura l'univocità dell'annotazione;
- nessuna norma espressa stabilisce che il numero di registrazione sul registro Iva deve coincidere col numero di protocollo di ricezione.

DATA DI RICEVIMENTO DELLA FATTURA E REGISTRAZIONE

Attenzione: la **data di registrazione** della fattura non può essere antecedente alla **data di ricevimento** della stessa.

Art. 9 D.Lgs. 471/97 - sanzioni

1. Chi non tiene o non conserva secondo le prescrizioni le scritture contabili, i documenti e i registri previsti dalle leggi in materia di imposte dirette e di imposta sul valore aggiunto ovvero i libri, i documenti e i registri, la tenuta e la conservazione dei quali è imposta da altre disposizioni della legge tributaria, è punito con la sanzione amministrativa da euro 1.000 a euro 8.000.

3. La sanzione può essere ridotta fino alla metà del minimo qualora le irregolarità rilevate nei libri e nei registri o i documenti mancanti siano di scarsa rilevanza, semprechè non ne sia derivato ostacolo all'accertamento delle imposte dovute.

ATTENZIONE ALL'OBBLIGO DI REGOLARIZZAZIONE

Permane, in ogni caso, l'obbligo in capo al soggetto passivo cessionario/committente di procedere alla regolarizzazione della fattura di acquisto non emessa nei termini di legge o irregolare, il cui inadempimento è sanzionato dall'art. 6 comma 8 e comma 9-bis ultima parte del D.Lgs. n. 471/97:

8. Il cessionario o il committente che, nell'esercizio di imprese, arti o professioni, abbia acquistato beni o servizi senza che sia stata emessa fattura nei termini di legge o con emissione di fattura irregolare da parte dell'altro contraente, è punito, salva la responsabilità del cedente o del commissionario, con sanzione amministrativa pari al 100% dell'imposta, con un minimo di 250 € semprechè non provveda a regolarizzare l'operazione con le seguenti modalità:

a) **se non ha ricevuto la fattura, entro 4 mesi dalla data di effettuazione dell'operazione**, presentando all'ufficio competente nei suoi confronti, previo pagamento dell'imposta, entro il 30° giorno successivo, un documento in duplice esemplare dal quale risultino le indicazioni prescritte dall'art. 21 D.P.R. 633/72 relativo alla fatturazione delle operazioni;

b) **se ha ricevuto una fattura irregolare**, presentando all'ufficio indicato nella lettera a), entro il 30° giorno successivo a quello della sua registrazione, un documento integrativo in duplice esemplare recante le indicazioni medesime, previo versamento della maggior imposta eventualmente dovuta.

ULTIMA CHANCE: L'INTEGRATIVA A FAVORE

Agenzia Entrate circolare n. 1/2018

L'effettività del diritto alla detrazione dell'imposta e il principio di neutralità dell'Iva sono, in ogni caso, garantiti dall'istituto della dichiarazione integrativa a favore del contribuente di cui all'art. 8 comma 6-bis del D.P.R. 322/1998 → da presentare **entro il 31 dicembre del 5° anno successivo** a quello in cui è stata presentata la dichiarazione (**senza sanzioni**).

TABELLA RIEPILOGATIVA

DATA FATTURA = ESIGIBILITA'	RICEVIMENTO	REGISTRAZIONE	DETRAZIONE
2017	2017	Entro il 31/12/17	In liquidazione
2017	2017	Dal 1/1/18 al 30/04/18	Sezionale → in dichiarazione
2017	2017	Dopo il 30/4/18 (non si potrebbe)	Integrativa a favore
2017-2018	2018	Entro il 31/12/18	In liquidazione
2017-2018	2018	Entro il 30/4/19	Sezionale → in dichiarazione
2017-2018	2018	Dopo il 30/4/19 (non si potrebbe)	Integrativa a favore
2017-2018	2019	Entro il 31/12/19	In liquidazione
2017-2018	2019	Entro il 30/4/20	Sezionale → in dichiarazione
2017-2018	2019	Dopo il 30/4/20 (non si potrebbe)	Integrativa a favore

ESEMPI SU FATTURE DATATE 2017

Fattura datata 2017 **ricevuta nel 2017** e registrata nel 2017 → l'Iva può essere detratta nella liquidazione del mese in cui viene registrata.

Fattura datata 2017 **ricevuta nel 2017** e registrata nel 2018 entro il 30/4 (oltre non si può andare) → l'Iva non può confluire nella liquidazione del mese di registrazione (sezionale) ma può essere detratta in dichiarazione entro il 30/4/2018*.

Fattura datata 2017 **ricevuta nel 2018** e registrata nel 2018 → l'Iva può essere detratta nella liquidazione del mese in cui viene registrata*.

Fattura datata 2017 **ricevuta nel 2018** e registrata nel 2019 entro il 30/4 (oltre non si può andare) → l'Iva non può confluire nella liquidazione del mese di registrazione (sezionale) ma può essere detratta solo in dichiarazione entro il 30/4/2019.

* Vedi clausola di salvaguardia slide n. 14 per le fatture ricevute entro il 16/1/2018 e detratte nella liquidazione di dicembre.

ESEMPI SU FATTURE DATATE 2018

Fattura datata 2018 **ricevuta nel 2018** e registrata nel 2018 → l'Iva può essere detratta nella liquidazione del mese in cui viene registrata.

Fattura datata 2018 **ricevuta nel 2018** e registrata nel 2019 entro il 30/4 (oltre non si può andare) → l'Iva non può confluire nella liquidazione del mese di registrazione (sezionale) ma può essere detratta solo in dichiarazione entro il 30/4/19.

Fattura datata 2018 **ricevuta nel 2019** e registrata nel 2019 → l'Iva può essere detratta nella liquidazione 2019 del mese in cui viene registrata.

Fattura datata 2018 **ricevuta nel 2019** e registrata nel 2020 entro il 30/4 → l'Iva non può confluire nella liquidazione del mese di registrazione (sezionale) ma può essere detratta solo in dichiarazione entro il 30/4/20.

DUBBIO SULLE LIQUIDAZIONI INFRANNUALI

Dubbio (Santacroce sul Sole del 20/1)

- fattura differita (datata gennaio o < 15 febbraio) su consegna di beni avvenuta a gennaio;
- il cliente riceve la fattura **a febbraio entro il 16**;
- l'Iva può essere detratta nella liquidazione di gennaio il 16/2?

Soluzione

L'art. 1 D.P.R. 100/98 consente la detrazione per le fatture in possesso alla data di liquidazione (vedi slide 9).

La circolare 1/2018 non lo consente perché il diritto alla detrazione è sorto a febbraio (vedi slide 14 clausola di salvaguardia esempio a cavallo d'anno).

Soluzione PRUDENTE → detrarre l'Iva nella liquidazione di febbraio il 16/3.

Soluzione RISCHIOSA in attesa di conferma da parte dell'Agenzia delle Entrate (vedi Balzanelli&Sirri sul Sole del 29/1) → in corso d'anno si può fare a cavallo d'anno NON si può fare (seguono esempi).

Attenzione: probabilmente la questione verrà chiarita a Telefisco (oggi!).

ESEMPI SU LIQUIDAZIONI MENSILI

Fattura datata 2017/2018 **ricevuta a gennaio 2018** e registrata a gennaio 2018 → l'Iva può essere detratta nella liquidazione di gennaio 2018 il 16/2.

Fattura datata 2017/2018 **ricevuta a gennaio 2018** e registrata a febbraio entro il 16 → l'Iva può essere detratta:

- **nella liquidazione di febbraio il 16/3 (soluzione prudente);**
- nella liquidazione di gennaio il 16/2 (possibile perché il diritto alla detrazione è sorto a gennaio data di ricevimento della fattura: comunque in attesa di chiarimenti si consiglia di registrare la fattura con data 31/1*).

Fattura datata 2017 o gennaio 2018 **ricevuta a febbraio 2018 entro il 16** e registrata entro la stessa data → l'Iva può essere detratta:

- **nella liquidazione di febbraio il 16/3 (soluzione prudente);**
- nella liquidazione di gennaio il 16/2 (soluzione rischiosa da confermare perché il diritto alla detrazione è sorto a febbraio data di ricevimento della fattura*).

* Probabilmente la questione verrà risolta a Telefisco (oggi!).

ESEMPI SU LIQUIDAZIONI MENSILI A CAVALLO D'ANNO 2017-2018

Fattura datata 2017 **ricevuta a dicembre 2017** e registrata a dicembre 2017 → l'Iva può essere detratta nella liquidazione di dicembre il 16/1.

Fattura datata 2017 **ricevuta a dicembre 2017** e registrata entro il 16/1/18 → l'Iva può essere detratta nella liquidazione di dicembre il 16/1* oppure in dichiarazione Iva previa registrazione nel sezionale.

Fattura datata 2017 **ricevuta a dicembre 2017** e registrata dopo il 16/1/18 ma entro il 30/4/18 (oltre non si può andare) → l'Iva può essere detratta solo in dichiarazione Iva previa registrazione nel sezionale.

Fattura datata 2017 **ricevuta a gennaio 2018** e registrata entro il 16/1/18 → l'Iva può essere detratta nella liquidazione di dicembre il 16/1* oppure nella liquidazione di gennaio il 16/2.

Fattura datata 2017 **ricevuta a gennaio 2018** e registrata a gennaio dopo il 16 → l'Iva può essere detratta nella liquidazione di gennaio il 16/2.

* In tal caso copre la clausola di salvaguardia (vedi slide 14).

ESEMPI SU LIQUIDAZIONI MENSILI A CAVALLO D'ANNO 2018-2019

Fattura datata 2018 **ricevuta a dicembre 2018** e registrata a dicembre 2018 → l'Iva può essere detratta nella liquidazione di dicembre il 16/1.

Fattura datata 2018 **ricevuta a dicembre 2018** e registrata a gennaio 2019 → l'Iva può essere detratta solo in dichiarazione Iva previa registrazione nel sezionale*.

Fattura datata dicembre 2018 **ricevuta a gennaio 2019** e registrata a gennaio 2019 → l'Iva può essere detratta nella liquidazione di gennaio il 16/2.

* Si ritiene che se la fattura fosse registrata entro il 16/1/19 l'Iva potrebbe essere detratta nella liquidazione di dicembre il 16/1/19 perché il diritto alla detrazione è sorto a dicembre 2018 (data di ricevimento della fattura): comunque in attesa di chiarimenti si consiglia di registrare la fattura con data 31/12/18.

NOTE DI ACCREDITO

Agenzia Entrate circolare n. 1/2018

La nota di accredito deve essere emessa (e la maggiore imposta a suo tempo versata può essere detratta), al più tardi, **entro la data di presentazione della dichiarazione Iva relativa all'anno in cui si è verificato il presupposto per operare la variazione in diminuzione.**

Art. 26 comma 2 (nullità, annullamento, revoca, risoluzione, rescissione, procedure esecutive e concorsuali, accordi di ristrutturazione dei debiti, piani attestati, abbuoni o sconti previsti contrattualmente) → nota di accredito senza limiti temporali;

Art. 26 comma 3 (sopravvenuto accordo tra le parti, rettifica di inesattezze di fatturazione) → nota di accredito entro 1 anno dall'effettuazione dell'operazione.

RIVALSA IVA DA ACCERTAMENTO

Art. 60 D.P.R. 633/72 (invariato)

Il contribuente ha diritto di rivalersi dell'imposta o della maggiore imposta relativa ad avvisi di accertamento o rettifica nei confronti dei cessionari dei beni o dei committenti dei servizi soltanto a seguito del pagamento dell'imposta o della maggiore imposta, delle sanzioni e degli interessi. In tal caso, il cessionario o il committente **può esercitare il diritto alla detrazione, al più tardi, con la dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui ha corrisposto l'imposta** o la maggiore imposta addebitata in via di rivalsa ed alle condizioni esistenti al momento di effettuazione della originaria operazione.

ACQUIRENTE IN SPLIT PAYMENT

Esempio

Fattura per servizi emessa in split nel dicembre 2017, registrata dal soggetto passivo committente nel febbraio 2018.

Se il contribuente:

- opta per l'anticipazione dell'esigibilità → l'Iva è detraibile nella liquidazione di febbraio 2018 essendosi verificati nello stesso entrambi i presupposti di esigibilità e possesso della fattura;
- non opta per l'anticipazione dell'esigibilità → la fattura potrà essere registrata al più tardi entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno in cui è stata pagata.

ACQUIRENTE IN IVA PER CASSA

Esempio

Fattura emessa da un fornitore, con riferimento ad una cessione di beni consegnati nel mese di dicembre 2017, nei confronti di un soggetto che ha optato per l'Iva per casa, pagata e registrata da tale soggetto nel mese di aprile 2018.

L'Iva è detraibile nella liquidazione del mese di aprile 2018 (esigibilità dell'imposta = pagamento del corrispettivo).

In ogni caso, il soggetto passivo potrà registrare la fattura al più tardi entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all'anno 2018.

Qualora la registrazione intervenga nel periodo compreso tra il 1° gennaio ed il 30 aprile 2019, il contribuente potrà annotare il documento di acquisto in un registro sezionale relativo al 2018 (o evidenziando in altri modi il medesimo) e facendo confluire il credito Iva ad esso relativo nella dichiarazione relativa al periodo 2018.

SPESOMETRO NOVITA'

RIFERIMENTI NORMATIVI E DI PRASSI

- art. 1-ter D.L. 16 ottobre 2017 n. 148 convertito dalla Legge 4 dicembre 2017 n. 172 (cd decreto collegato alla Legge di Bilancio 2018)
- provvedimento Agenzia Entrate gennaio 2018 (**in bozza**)

SPESOMETRO: NUOVA SCADENZA PER IL 2017

Rinvio della scadenza del 28 febbraio 2018

Per il 2° semestre 2017 nonché per le integrazioni delle comunicazioni relative al 1° semestre 2017 (senza sanzioni) → la scadenza è fissata al **60° giorno successivo alla data di pubblicazione del provvedimento** Agenzia Entrate (ad oggi non pubblicato).

Termini di presentazione 2017

Integrazione 1° semestre 2017 (senza sanzioni) → ?

2° semestre 2017 → ?

PERIODICITA' E SCADENZE PER IL 2018

Periodicità opzionale

Il contribuente può scegliere se trasmettere lo spesometro 2018:

- con cadenza trimestrale;
- con cadenza semestrale.

Termini di presentazione 2018

1° trimestre → 31/05/2018

2° trimestre → 1/10/2018 (il 30/9 è domenica)

3° trimestre → 30/11/2018

4° trimestre → 28/02/2019

1° semestre → 1/10/2018 (il 30/9 è domenica)

2° semestre → 28/02/2019 (ultima scadenza se entrerà in vigore la fatturazione elettronica obbligatoria).

DECORRENZA DELLE SEMPLIFICAZIONI

Le semplificazioni che seguono valgono:

- per l'integrazione della comunicazione relativa al 1° semestre 2017;
- per la comunicazione del 2° semestre 2017;
- per le comunicazioni trimestrali/semestrali del 2018.

SEMPLIFICAZIONE DEI DATI OBBLIGATORI

DATI OBBLIGATORI

- partita Iva dei soggetti coinvolti nelle operazioni, o codice fiscale per i soggetti che non agiscono nell'esercizio di imprese, arti e professioni;
- data e numero della fattura;
- base imponibile;
- aliquota;
- imposta o tipologia di operazione nel caso in cui l'imposta non sia indicata in fattura.

DATI FACOLTATIVI

- denominazione;
- nome e cognome;
- sede: indirizzo, comune, nazione, numero civico, cap, provincia.

NOVITA': DOCUMENTO RIEPILOGATIVO

Documento riepilogativo

Per le fatture di importo inferiore a 300 € registrate cumulativamente è possibile comunicare i dati relativi al singolo documento riepilogativo → **nuovo codice TD12** tipo documento.

Per ogni **documento riepilogativo delle fatture emesse:**

- il numero e la data di registrazione del documento;
- la **partita Iva del cedente/prestatore** (no p.iva dei clienti);
- la base imponibile;
- l'aliquota Iva applicata e l'imposta ovvero la tipologia dell'operazione.

Per ogni **documento riepilogativo delle fatture ricevute:**

- il numero e la data di registrazione del documento;
- la **partita Iva del cessionario/committente** (no p.iva dei fornitori);
- la base imponibile;
- l'aliquota Iva applicata e l'imposta ovvero la tipologia dell'operazione.

DTE- DATI FATTURE EMESSE (riferimento data fattura)	
Cessionario/committente	
IdPaese	Codice iso 2 lettere (in mancanza OO)
IdCodice (alternativo a Codice fiscale)	Partita Iva per i soggetti residenti in Italia (o con stabile in Italia) Identificativo fiscale assegnato dall'autorità del proprio paese per i soggetti non residenti
Codice fiscale (alternativo a Id codice)	
Denominazione (alternativo a nome e cognome)	Facoltativo
Nome e cognome (alternativo a denominazione)	Facoltativo
Sede: indirizzo, numero civico, cap, comune, provincia, nazione	Facoltativo
Stabile organizzazione	Da compilare solo se il cliente è un soggetto non residente e ha effettuato l'acquisto tramite la stabile italiana.
Rappresentate fiscale	Da compilare solo qualora il cliente si sia avvalso di un rappresentante fiscale

Dati fatture emesse	
Tipo documento	TD01 fattura TD04 nota di credito TD05 nota di debito TD07 fattura semplificata TD08 nota di credito semplificata TD12 documento riepilogativo
Data	
Numero	
Imponibile/importo	
Imposta	
Aliquota	4, 5, 10, 22%
Natura (solo se non c'è Iva)	N1 escluse ex art. 15 N2 non soggette (artt. 2, 13 comma 5, 7-bis 7-ter operazione non soggetta) N3 non imponibili (artt. 8, 8-bis, 9, 38-quater, 71, 72, 41, 58) N4 esenti (art. 10) N5 regime del margine (D.L. 41/95)/Iva non esposta in fattura (74-ter) N6 reverse charge (art. 17 commi 5 e 6, 74 rottami, 7-ter inversione contabile) N7 Iva assolta in altro Stato UE (vendite a distanza)
Detraibile in capo al cliente PF non impresa)	Facoltativo
Deducibile (in capo al cliente PF non impresa)	Facoltativo
Esigibilità Iva	I immediata, D differita, S split payment

DTR - DATI FATTURE RICEVUTE (riferimento data di registrazione)	
Cedente/prestatore	
IdPaese	Codice iso 2 lettere (in mancanza OO)
IdCodice	Partita Iva per i soggetti residenti in Italia (o con stabile in Italia) Identificativo fiscale assegnato dall'autorità del proprio paese per i soggetti non residenti
Codice fiscale	Facoltativo
Denominazione (alternativo a nome e cognome)	Facoltativo
Nome e cognome (alternativo a denominazione)	Facoltativo
Sede: indirizzo, numero civico, cap, comune, provincia, nazione	Facoltativo
Stabile organizzazione	Da compilare solo se il fornitore è un soggetto non residente e ha effettuato la vendita tramite la stabile italiana.
Rappresentate fiscale	Da compilare solo qualora il fornitore si sia avvalso di un rappresentante fiscale

Dati fattura ricevuta	
Tipo documento	TD01 fattura TD04 nota di credito TD05 nota di debito TD07 fattura semplificata TD08 nota di credito semplificata TD10 acquisto intracomunitario di beni (codice Iso UE) TD11 acquisto intracomunitario di servizi (codice Iso UE) TD12 documento riepilogativo
Data	
Numero attribuito dal fornitore (facoltativo)	Se non memorizzato indicare zero
Data registrazione	
Imponibile/importo	
Imposta	
Aliquota	4, 5, 10, 22%
Natura	N1 escluse ex art. 15 N2 non soggette (1, 2, 4, 5 7-bis, 13 comma 5, fatture da soggetti minimi, art. 74 editoria, interinali, distacco) N3 non imponibili (art. 8, 8-bis, 9, 58, 42) N4 esenti (art. 10) N5 regime del margine (D.L. 41/95)/Iva non esposta in fattura (74-ter) N6 reverse charge (17 commi 5 e 6, 74 rottami, acquisti intra) compilare anche imposta e aliquota
Detraibile (%)	Facoltativo
Deducibile (Si)	Facoltativo
Esigibilità Iva	I immediata, D differita, S split payment

NUOVI SOFTWARE

Al fine di supportare i contribuenti e gli intermediari nella fase di predisposizione e trasmissione dello spesometro sono messi a disposizione sul sito internet dell'Agenzia delle Entrate:

- un pacchetto **software per il controllo della comunicazione** dei dati delle fatture;
- un pacchetto **software per la compilazione della comunicazione**.

Allo stesso fine è aggiornata la piattaforma digitale *Desktop Telematico* con le funzionalità di controllo anche della comunicazione dei dati delle fatture.

FATTURE IN 7-TER: N2 O N6?

Faq su Fatture&Corrispettivi del 2/10/2017

In base al comma 6-bis dell'art. 21 del D.P.R. n. 633/72 le operazioni "non soggette" ad Iva per mancanza del requisito territoriale devono essere fatturate indicando nel documento:

- a) l'annotazione "inversione contabile" per le cessioni di beni e per le prestazioni di servizi (con le eccezioni di quelle indicate all'articolo 10 nn. da 1) a 4) e 9) del D.P.R. 633) effettuate **nei confronti di un soggetto passivo che è debitore dell'imposta in un altro Stato dell'Unione Europea**;
- b) l'annotazione "operazione non soggetta" per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuati **nei confronti di un soggetto stabilito fuori dall'Unione Europea**.

Ai fini della trasmissione dei dati delle fatture, andranno quindi selezionate le seguenti nature:

- a) fatture con annotazione "inversione contabile" → N6;
- b) fatture con "operazione non soggetta " → N2.

IMPORTAZIONI E BOLLE DOGANALI 2018

Risoluzione Agenzia Entrate n. 87/2017

Le informazioni che identificano il cedente/prestatore extracomunitario, compreso il Paese di riferimento, sono valori da registrare nel registro Iva acquisti.

Al fine di non creare aggravii per i contribuenti **si consente, solo con riferimento alle comunicazioni del periodo d'imposta 2017**, di valorizzare, all'interno della sezione <CedentePrestatoreDTR>:

- l'elemento informativo IdFiscaleIVA>\<IdPaese> → con la stringa "OO";
- l'elemento IdFiscaleIVA>\<IdCodice> → con una sequenza di undici "9".

IMPORTAZIONI E BOLLE DOGANALI 2018

Faq su Fatture&Corrispettivi del 26/1/2018 → VALE ANCHE PER IL 2018?

D. Con riferimento alla comunicazione delle "bollette doganali" nel prospetto "DTR" della comunicazione, si fa presente che - nella prassi - è possibile che nei software contabili venga inserita una sola anagrafica a fronte del fornitore "bolla doganale", specificando, fattura per fattura, la denominazione dell'ufficio doganale da riportare nei registri Iva: pertanto, non si disporrebbe dell'informazione da riportare - obbligatoriamente - nei campi "Identificativo Paese" e "Identificativo Fiscale" del cedente/prestatore extracomunitario. Si chiede se sia possibile rendere facoltativa la compilazione dei predetti campi.

R. Con riferimento alla comunicazione dei dati delle fatture ricevute (DTR), tra cui anche le bollette doganali, i campi "Identificativo Paese" e "Identificativo Fiscale" del cedente/prestatore sono obbligatori e non è possibile renderli facoltativi. In particolare, nel caso in cui l'elemento informativo "Identificativo Paese" viene valorizzato con un codice Paese extracomunitario, il sistema non effettua controlli sul valore riportato nell'elemento informativo "Identificativo Fiscale" che, quindi, può essere valorizzato liberamente. Il comma 2 dell'articolo 25 del D.P.R. n. 633/1972 specifica che "Dalla registrazione devono risultare la data della fattura o bolletta, il numero progressivo ad essa attribuito, la ditta, denominazione o ragione sociale del cedente del bene o prestatore del servizio, ovvero il nome e cognome se non si tratta di imprese, società o enti, nonché l'ammontare imponibile e l'ammontare dell'imposta distinti secondo l'aliquota". Conseguentemente, si ritiene che le informazioni che identificano il cedente/prestatore extracomunitario, compreso il Paese di riferimento, siano valori da registrare. **Al fine di non creare aggravii per i contribuenti che dispongono di software contabili che, ad oggi, hanno le limitazioni specificate nel quesito, si consente di valorizzare, all'interno della sezione CedentePrestatoreDTR, l'elemento informativo IdFiscaleIVA IdPaese con la stringa "OO" e l'elemento IdFiscaleIVAlIdCodice con una sequenza di undici "9" .**

LIQUIDAZIONI IVA

SCADENZE

Termini di presentazione per il 2017

1° trimestre → 12/06/2017

2° trimestre → 18/09/2017 (il 16 era sabato)

3° trimestre → 30/11/2017

4° trimestre → **28/02/2018 (confermata)**

Termini di presentazione per il 2018

1° trimestre → 31/05/2018

2° trimestre → 17/09/2018 (il 16 è domenica)

3° trimestre → 30/11/2018

4° trimestre → 28/02/2019

TRIMESTRALI: ATTENZIONE AL 4° TRIMESTRE

Regola generale

I **trimestrali** devono inviare la comunicazione per il 4° trimestre senza tenere conto delle eventuali operazioni di rettifica/conguaglio da effettuare in dichiarazione annuale (es. pro-rata) → **non compilare i rigi VP11, VP12 e VP14.**

Eccezione 1 → tali rigi, tranne il VP12, devono essere compilati dai subfornitori trimestrali ex art. 74 comma 5 D.P.R. 633/72 → nel rigo VP14 colonna 1 deve essere indicato l'eventuale importo da versare entro il 16 febbraio.

Eccezione 2 → i trimestrali speciali ex art. 74 comma 4 D.P.R. 633/72 (autotrasportatori conto terzi) devono versare l'Iva dovuta per il 4° trimestre entro il 16 febbraio: conseguentemente, se eseguono liquidazioni trimestrali sia normali che speciali devono compilare due distinti moduli del quadro VP relativamente al 4° trimestre.

INDICAZIONE DELL'ACCONTO IVA 2017

Rigo VP13 – acconto dovuto anche se non effettivamente versato (di importo almeno pari a 103,29 €)

Modalità di compilazione:


- mensili → codice 12 nel campo mese (concorre al saldo della liquidazione);
- trimestrali normali → codice 5 nel campo trimestre (no righi VP11 crediti d'imposta, VP12 interessi, VP14 iva da versare);
- trimestrali speciali → codice 4 nel campo trimestre concorre alla liquidazione (no VP12 interessi).

QUADRO VP
Liquidazioni periodiche IVA
MENSILE A DEBITO

Mod. N. 11

PERIODO DI RIFERIMENTO			
VP1	Mese 12 Trimestre ⁽¹⁾ 3	Subforniture ³	Eventi eccezionali ⁴
LIQUIDAZIONE DELL'IMPOSTA			
VP2	Totale operazioni attive (al netto dell'IVA)	100,00	
VP3	Totale operazioni passive (al netto dell'IVA)		20,00
VP4	IVA esigibile	DEBITI 22,00	CREDITI
VP5	IVA detratta		4,40
VP6	IVA dovuta	17,60	o a credito ²
VP7	Debito periodo precedente non superiore 25,82 euro		
VP8	Credito periodo precedente		
VP9	Credito anno precedente		
VP10	Versamenti auto UE		
VP11	Crediti d'imposta		
VP12	Interessi dovuti per liquidazioni trimestrali		
VP13	Accanto dovuto		15,00
VP14	IVA da versare	2,60	o a credito ²

⁽¹⁾ **ATTENZIONE:** I contribuenti che hanno optato per la liquidazione trimestrale ai sensi dell'art. 7 del D.P.R. n. 542/99 devono indicare "5" per il quarto trimestre

[illegible]

MENSILE A CREDITO ^{Mod. M}

[illegible]

7.40

